

Ordinanza dell'UFAG concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India

916.207.142.3

del 24 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),

visto l'articolo 52 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010¹
sulla protezione dei vegetali,

ordina:

Art. 1 Divieto di importazione

L'importazione di piante di *Colocasia* Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di piante di *Momordica* L., *Solanum melongena* L. e *Trichosanthes* L., ad eccezione delle sementi, originarie dell'India è vietata.

Art. 2 Condizioni relative all'importazione di *Mangifera* L.

L'importazione di piante di *Mangifera* L., ad eccezione delle sementi, originarie dell'India è consentita solo se l'invio è scortato dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 9 capoverso 1 e all'articolo 11 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, con la descrizione, alla voce «Dichiarazione supplementare», delle misure prese per garantire che l'invio sia esente da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'UFAG del 23 maggio 2014² concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2016.³

RU 2015 1005

¹ RS 916.20

² [RU 2014 1263]

³ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAG del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5817).

